

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 50 DEL 23.03.2020

OGGETTO: Manutenzione di presidi antincendio (estintori, maniglioni antipánico e porte tagliafuoco) – Periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2025 SMARTCIG ZBE2C7B9B7– Affidamento ed integrazione oneri 2020

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 120.376 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2020, nonché la Delibera della Giunta camerale n. 9.52 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2020;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato assegnato il budget direzionale ai Dirigenti *nonché la successiva* Delibera della Giunta camerale n. 1.1 del 28/01/2020 con cui, *alla luce delle Misure di contenimento della spesa, previste dalla legge di Bilancio 2020*, è stata disposta una variazione al Budget ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/3 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2020 – 2022;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Richiamata la Determina n. 89 del 13.04.2015, con la quale la Camera aveva affidato alla Soc. CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L, per il periodo dal 01.04.2015 al 31.03.2020, il Servizio di manutenzione



presidi antincendio SMARTCIG Z6513D13CC, ad un canone annuo di € 678,26 + IVA, e quindi per un canone complessivo di € 3.391,28 + IVA, pari ad € 4.137,36;

Vista la necessità di attivare una nuova procedura per l'affidamento del suddetto servizio relativamente al periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2025;

Rilevato che i presidi di cui la Camera è dotata sono i seguenti:

- n. 41 estintori di cui 30 a polvere KG 6 e 11 CO2 KG. 5
- n. 34 maniglioni antipanico
- n. 23 porte tagliafuoco, di cui 14 con 1 anta, 3 a 2 ante e 6 con elettromagnete

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

Ritenuto, tuttavia, comunque opportuno, in applicazione dei principi di rotazione e di concorrenza, attivare una indagine di mercato;

Ritenuto opportuno, al fine di individuare le Imprese da coinvolgere nell'indagine di mercato, selezionare quelle che, dalla visura camerale, risultassero svolgere specificamente, come attività principale o prevalente, il servizio di manutenzione presidi antincendio (Codice ATECO 33.12.55), ed acquisito pertanto dal Registro Imprese il relativo elenco (*agli atti*);

Preso atto che da tale elenco sono state selezionate, per le ragioni sopra esposte, le seguenti Società:

“COSTRUZIONI ANTINCENDIO SRL”, con sede a Viterbo in Via Dell'Agricoltura n. 8, C.F./P.IVA 01229380561;

“TUSCIA ANTINCENDIO SNC DI QUINTO FRANCESCO”, con sede a Viterbo in Via Santa Maria della Grotticella n. 25, C.F./P.IVA 01406270569;

“CIODUE ITALIA SPA”, con sede a Fiano Romano in Via Antonio Cavallini n. 2, C.F./P.IVA 12647740153 (Unità locale a Viterbo in Strada Poggino n. 76)

Considerato, inoltre, opportuno verificare, presso gli Organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni in materia, quali fossero le Imprese, con sede a Viterbo e Provincia, in possesso di attestazioni di qualità, ed acquisita al riguardo la risposta fornita dalla Soc. ICIM SPA (Ente di certificazione nato a Milano nel 1988) con mail del 09.02.2020 (*agli atti*);

Preso atto che, in base al riscontro avuto, le uniche due Società in possesso di certificazione per ciascuna delle tre tipologie di manutenzioni richieste (estintori, maniglioni antipánico e porte tagliafuoco), sono risultate essere ELIOCHEM SRL (con sede a Civita castellana in Via Fontana Matuccia n. 16, C.F./P.IVA 01559520562), la quale tuttavia risulta svolgere l'attività di manutenzione dei dispositivi antincendio solo come attività secondaria, e FAUL ANTINFORTUNISTICA (con sede a Viterbo in Via Della Chimica n. 18, C.F./P.IVA 01978160560) la quale tuttavia risulta in liquidazione;

Considerato, pertanto, che l'Ufficio Provveditorato, con note PEC del 27.02.2020 (agli atti), ha inoltrato alle Società "COSTRUZIONI ANTINCENDIO SRL", "TUSCIA ANTINCENDIO SNC DI QUINTO FRANCESCO" e "CIODUE ITALIA SPA" l'invito a formulare l'offerta entro e non oltre il 18.03.2020, allegando il Capitolato con relativi fac simili;

Considerato che nessuna delle Società sopra citate ha inviato il preventivo;

Vista la Linea Guida ANAC 4 – "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" – la quale, all'art. 3.6, nel prevedere che "Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente", stabilisce anche (art. 3.7) che la stazione appaltante possa motivare l'eventuale reinvio dell'affidatario uscente sulla base *"del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"*;

Ritenuto che l'indagine di mercato, oltre a garantire l'attuazione del principio del *favor participationis*, costituisca lo strumento mediante cui verificare se il prezzo applicato dal contraente uscente si mantenga effettivamente competitivo rispetto a quello offerto da altri operatori;

Preso atto che la Camera ha acquisito dalla Soc. CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL (Prot. 2712 del 27.02.2020) la disponibilità alla conferma, per il quinquennio dal 01.04.2020 al 31.03.2025, del prezzo del contratto in essere SMARTCIG Z6513D13CC, per un canone annuo di 678,25 + IVA, e quindi per un costo quinquennale di € 3.391,28 + IVA (tot. € 4.137,36);

Ritenuta congruo il suddetto prezzo;

Considerato che la suddetta Società ha restituito alla Camera, debitamente compilato e sottoscritto, il medesimo Capitolato che era già stato precedentemente inviato alle altre Imprese invitate, e che ha quindi confermato l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA, e considerato tuttavia che la spesa contrattuale

complessiva è inferiore ad € 5.000,00, ragion per cui la Camera, in base all'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato dalla Legge n. 145 del 30/12/18 (Legge di Bilancio 2019)- è esonerata dal predetto obbligo;

Richiamata la Determina n. 11 del 23.01.2020, con la quale, a seguito delle disposizioni di contenimento della spesa introdotte dalla legge di bilancio n. 160/2019 la quale ha posto dei vincoli rigidi in materia di acquisizione di beni e servizi (art. 1 commi 591-592-593), gli oneri relativi al servizio in oggetto, a fronte di uno stanziamento di € 830,00, erano stati prenotati limitatamente ad € 206,87 (conto 325021 C004, prenotazione n. 18/2020);

Considerato che la spesa relativa al servizio dal 01.04.2020 al 31.12.2020 (n. 9 mesi), è pari ad € 508,68 + IVA, per un totale di € 620,58 (IVA compresa);

Richiamata, al riguardo, la Delibera di Giunta Camerale n. 1.1 del 28.01.2020, con la quale viene dato alla Dirigenza, nelle more dei sopra citati chiarimenti ministeriali, il mandato di contenere le spese di funzionamento *“nei limiti di quanto necessario per garantire la funzionalità dell’Ente”*;

Considerato, al riguardo, che la manutenzione dei presidi antincendio risulta essenziale a garantire la sicurezza dei locali, che rappresenta e costituisce per l'Ente un'esigenza di rilevanza primaria, e che pertanto occorre necessariamente procedere ad integrare, fino a concorrenza dello stanziamento, la prenotazione n. 18/2020 già assunta per € 206,87;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il “Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia”, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC, estratte i data 19.03.2020, non risulta alcuna irregolarità;
- è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 09.06.2020 (Prot. n. 3798 del 18.03.2020);
- è stata acquisita – al Prot. N. 3817 del 19.03.2020 - l'autodichiarazione dei requisiti

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#), ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto *"...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto"*;

Considerato, inoltre, che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 339,12 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina ANAC n. 335 del 31.05.2017, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM ZBE2C7B9B7;
- la tracciabilità è già stata acquisita nel Capitolato sottoscritto per accettazione

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Taddeucci Stefano;

Considerato che né il Provveditore né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile della presente procedura, il Provveditore Roberta Di Pastena;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL - con sede a Viterbo in Via dell'Agricoltura 8 C.F./P.IVA 01883620567 - il servizio di manutenzione di presidi antincendio (estintori, maniglioni antipánico e porte tagliafuoco) – Periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2025 SMARTCIG ZBE2C7B9B7, al canone annuo di € 678,25 + IVA, e quindi per un costo quinquennale di € 3.391,28 + IVA (tot. € 4.137,36), a seguito della conferma del prezzo del contratto in essere SMARTCIG Z6513D13CC acquisita al Prot. n. 2712 del 27.02.2020;

Di conferire all'Ufficio Provveditorato il mandato a comunicare alla suddetta Società il presente affidamento;

Di **integrare per € 623,13, e quindi fino a concorrenza dello stanziamento**, la prenotazione n. **18/2020**, già disposta con Determina n. 11 del 23.01.2020 a valere sul conto del bilancio 325021 C004 per il corrente 2020;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 339,12 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato al Responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."